

# **BVGer F-1525/2022 vom 23. März 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-1525\\_2022\\_d20220323](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-1525_2022_d20220323)

FR: TAF F-1525/2022 du 23 mars 2022

IT: TAF F-1525/2022 del 23 marzo 2022

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 marzo 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-1525/2022 Pagina 12 Comunicazione: – rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – SEM, CFA Chiasso, ad ...; – all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.